



Ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche

del ...

Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2022¹ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi federali ai Cantoni per la promozione della formazione in cure infermieristiche di cui agli articoli 5–7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche².

² Non sussiste alcun diritto ai contributi federali.

RS

¹ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

² RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

Capitolo 2: Contributi federali nel campo della formazione pratica e contributi federali ai contributi di formazione cantonali

Sezione 1: Contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri

Art. 2 Condizioni

¹ I contributi federali sono accordati per le spese sostenute dai Cantoni nel campo della formazione pratica degli infermieri di cui all'articolo 5 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche³ per le prestazioni degli enti di formazione, in particolare per:

- a. la promozione e la garanzia di posti di formazione pratica;
- b. il miglioramento della qualità della formazione pratica.

² Agli ospedali sono computabili come spese cantonali solo le spese che non vengono già remunerate secondo l'articolo 49a della legge del 18 marzo 1994⁴ sull'assicurazione malattie (LAMal). Gli ospedali devono detrarre i contributi federali prima del calcolo della tariffa per la remunerazione della cura ospedaliera di cui all'articolo 49 LAMal.

Art. 3 Calcolo

¹ I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni.

² I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono del 5 per cento all'anno.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche⁵.

Sezione 2: Contributi federali ai contributi di formazione cantonali

Art. 4 Condizioni

¹ I contributi federali ai contributi di formazione cantonali di cui all'articolo 7 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche⁶ sono accordati se:

- a. i Cantoni illustrano l'efficacia dei contributi di formazione e in particolare dimostrano che grazie ai contributi viene promosso l'accesso al ciclo di formazione SSS e al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche; e
- b. i Cantoni dimostrano che i contributi di formazione sono accordati a studenti che dipendono da un sostegno per assicurarsi il sostentamento.

³ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

⁴ RS **832.10**

⁵ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

⁶ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

² Tra le persone domiciliate in Svizzera di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche⁷ rientrano in particolare anche gli stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora, le persone ammesse provvisoriamente e le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.

Art. 5 Calcolo e limite massimo del contributo federale

¹ Il contributo federale ammonta alla metà del contributo cantonale, ma non supera i 20 000 franchi per persona e per anno.

² I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono del 5 per cento all'anno.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche⁸.

Sezione 3: Procedura

Art. 6 Domanda

¹ Le domande di contributi di cui alla sezione 1 e le domande di contributi di cui alla sezione 2 vanno presentate congiuntamente all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Le domande possono essere presentate una volta l'anno.

³ La domanda di contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2–5 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche⁹ e all'articolo 2 della presente ordinanza;
- b. il contributo federale richiesto.

⁴ La domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 7 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche¹⁰ e all'articolo 4 della presente ordinanza;
- b. l'ammontare dei contributi di formazione e il numero di studenti che devono ricevere un sostegno;
- c. il contributo federale richiesto.

⁷ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

⁸ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

⁹ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

¹⁰ RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

⁵ L'UFSP può disciplinare in una guida ulteriori dettagli per la presentazione e il trattamento delle domande. Mette a disposizione moduli di domanda.

Art. 7 Contratto

¹ L'UFSP accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990¹¹ sui sussidi (LSu).

² Il contratto disciplina in particolare:

- a. le prestazioni cantonali da adempiere;
- b. l'ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c. le modalità di pagamento;
- d. le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali; e
- e. la presentazione di rapporti annuali all'UFSP da parte dei Cantoni.

³ La procedura per la concessione di contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.

⁴ La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall'articolo 28 LSu.

Art. 8 Comunicazione di modifiche

I Cantoni sono tenuti a informare immediatamente l'UFSP in merito a modifiche sostanziali delle spese cantonali su cui si basano i contributi federali o delle prestazioni concordate degli enti di formazione.

Capitolo 3: Contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori

Art. 9 Misure cantonali

¹ I Cantoni elaborano misure volte ad aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro rispettive SSS sulla base della loro pianificazione del fabbisogno di cui all'articolo 2 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche¹², in particolare:

- a. facilitando l'accesso alla formazione;
- b. contribuendo a favorire la permanenza nella formazione;
- c. coordinando gli ambiti di apprendimento tra scuola e pratica.

¹¹ RS 616.1

¹² RS ...; RU ... (FF 2022 3205)

² Le prestazioni finanziate dalla Confederazione di cui all'articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 dicembre 2002¹³ sulla formazione professionale non sono considerate misure di cui al capoverso 1.

Art. 10 Calcolo

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) calcola l'importo massimo spettante a ciascun Cantone per l'intero periodo di sussidio sulla base della necessità di posti di formazione nelle SSS indicata nelle pianificazioni cantonali del fabbisogno.

² I contributi federali ammontano alla metà dei contributi erogati dai Cantoni alle SSS.

Art. 11 Domanda

¹ Le domande di contributi federali possono essere presentate in qualsiasi momento.

² Ogni domanda deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche¹⁴ e dell'esistenza di misure secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente ordinanza;
- b. il contributo federale richiesto.

³ La SEFRI può definire all'interno di una direttiva ulteriori dettagli riguardo alla presentazione della domanda. Mette a disposizione appositi moduli.

Art. 12 Contratto

¹ La SEFRI concede i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge federale sugli aiuti finanziari e l'indennità (LSu)¹⁵.

² Il contratto stabilisce in particolare:

- a. le prestazioni da adempire, segnatamente le misure da attuare e i relativi indicatori delle prestazioni;
- b. l'ammontare dei contributi federali;
- c. la durata del contratto;
- d. le modalità di versamento;
- e. le conseguenze per inadempienza totale o parziale delle prestazioni;
- f. la presentazione dei rapporti all'attenzione della SEFRI.

¹³ RS **412.10**

¹⁴ RS ...; RU ... (FF **2022** 3205)

¹⁵ RS **616.1**

³ Il contratto ha una durata limitata. Se le parti convengono, può essere adeguato e prorogato al massimo fino alla scadenza della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche¹⁶.

⁴ La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni è disciplinata per analogia dall'articolo 28 LSu.

Art. 13 Funzione di interlocutore cantonale

¹ Ogni Cantone designa un interlocutore cantonale per la SEFRI.

² Se più Cantoni si consorziano, designano un unico interlocutore per la SEFRI.

Art. 14 Rendiconto

¹ I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un rendiconto in merito all'utilizzazione dei contributi federali.

² La SEFRI mette a disposizione appositi moduli.

Art. 15 Comunicazione di modifiche

I Cantoni sono tenuti a comunicare tempestivamente alla SEFRI eventuali modifiche significative alle misure e ai progetti cantonali su cui si basano i contributi federali.

Capitolo 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il ... con effetto sino al

... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹⁶ RU ...

